



CONFINDUSTRIA

## Aiuti di Stato

Revisione Quadro temporaneo Crisi e Transizione e GBER

16 marzo 2023

## Sommario

<b>1. Premessa</b>	<b>2</b>
<b>2. Quadro temporaneo di Crisi e Transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina</b>	<b>2</b>
Sezione 2.1: Aiuti di importo limitato	2
Sezione 2.2: Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali	3
Sezione 2.3: Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati	4
Sezione 2.4: Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica	4
Sezione 2.5: Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia	6
Sezione 2.6: Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica	7
Sezione 2.7: Aiuti per una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica	8
Sezione 2.8: Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette	8
<b>3. Regolamento generale di esenzione per categoria</b>	<b>9</b>

## 1. Premessa

Giovedì 9 marzo la Commissione europea ha aggiornato il pacchetto di regole sugli aiuti di Stato per sostenere gli investimenti in linea con il *Green Deal Industrial Plan*.

Il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, adottato per la prima volta dalla Commissione europea nel marzo 2022, è stato modificato per la terza volta con l'introduzione di misure dedicate alla transizione verde.

Inoltre, il Regolamento generale di esenzione per categoria, che definisce le regole e le condizioni affinché uno Stato membro possa concedere aiuti senza la preventiva notifica e autorizzazione da parte della Commissione europea, è stato aggiornato per facilitare e rafforzare gli interventi verso la transizione verde e digitale.

## 2. Quadro temporaneo di Crisi e Transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina

Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un Quadro temporaneo di Crisi che consente agli Stati membri di utilizzare una maggiore flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina.

Dalla prima formulazione, la Comunicazione ha subito tre modifiche e, il 9 marzo 2023, alla luce del piano industriale del *Green Deal*, è stata adottata una versione aggiornata che tiene conto di interventi per sostenere le imprese in un processo di transizione verde.

Il Quadro temporaneo Crisi e Transizione (di seguito, Quadro temporaneo) contempla otto sezioni, una parte rivolta al sostegno dell'economia a seguito della crisi bellica che terminerà il 31 dicembre 2023 e una parte dedicata al sostegno degli investimenti in un'ottica di Green Deal che sarà applicabile fino al 31 dicembre 2025.

### **Sezione 2.1: Aiuti di importo limitato**

Ai sensi della Sezione 2.1, la Commissione consente agli Stati membri di concedere aiuti alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina e/o dalle sue ripercussioni dirette o indirette.

È possibile concedere aiuti fino a 2 milioni di euro per “impresa<sup>1</sup>”, fino a 250 mila euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e fino a 300 mila euro per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura.

Gli aiuti ai sensi di questa Sezione possono essere concessi entro il 31 dicembre 2023.

## **Sezione 2.2: Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali**

Gli Stati membri possono concedere garanzie statali o prestiti che beneficeranno di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato.

La garanzia è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e riguarda tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio. Le garanzie possono essere fornite direttamente ai beneficiari finali o agli enti creditizi e ad altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari.

L'importo complessivo dei prestiti sottostante non può superare:

- i. il 15% del fatturato medio annuo del beneficiario degli ultimi tre periodi contabili chiusi;
- ii. il 50% dei costi energetici nei 12 mesi precedenti al mese in cui viene presentata la domanda di aiuto; o
- iii. previa opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario, per i 12 mesi successivi alla concessione dell'aiuto per le PMI e i 6 mesi successivi per le grandi imprese.

La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e non può eccedere:

- i. il 90% del prestito laddove le perdite siano sostenute proporzionalmente e alle stesse condizioni dall'istituto di credito e dallo Stato; o
- ii. il 35% del prestito, dove le perdite sono prima attribuite allo Stato e solo successivamente agli istituti di credito (ossia una garanzia di prima perdita); e
- iii. in entrambi i casi indicati, quando l'entità del prestito si riduce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia ad essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

La garanzia pubblica può essere fornita, previa adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro, come garanzia finanziaria non finanziata alle controparti centrali o ai partecipanti diretti per coprire

---

<sup>1</sup> Come avviene per il Quadro temporaneo Covid (Comunicazione (2020/C 91 I/01) e successive modifiche) il concetto di “impresa” segue la definizione di “impresa unica” come definita all'interno del Regolamento UE n. 1407/2013.

il fabbisogno di liquidità derivante dalla necessità di fornire garanzie finanziarie per attività di negoziazione compensate sui mercati dell'energia per le imprese energetiche. In questo caso la copertura della garanzia può superare il 90%.

I premi di garanzia sono fissati per singolo prestito su un livello minimo, che aumenterà progressivamente all'aumentare della durata del prestito garantito, come riportato di seguito:

	<b>Per il 1° anno</b>	<b>Per il 2° e 3° anno</b>	<b>Per il 4° e 6° anno</b>
<b>PMI</b>	25 punti base	50 punti base	100 punti base
<b>Grandi imprese</b>	50 punti base	100 punti base	200 punti base

In alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi per cui la durata, i premi e la copertura della garanzia può essere modulata per ogni singolo finanziamento sottostante (ad esempio, una copertura più bassa potrebbe compensare una maggiore durata o consentire premi inferiori); un premio fisso potrebbe essere utilizzato per tutta la durata della garanzia, se superiore al premio minimo per il 1° anno indicato nella tabella.

Per lo stesso prestito sottostante, le garanzie concesse ai sensi della Sezione 2.2 non possono essere cumulate con gli aiuti concessi ai sensi della Sezione 2.3 e con le garanzie o i prestiti concessi ai sensi delle Sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro temporaneo Covid.

### **Sezione 2.3: Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati**

Gli Stati membri possono autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d'interesse agevolati. Tali prestiti devono essere concessi a un tasso d'interesse che sia almeno pari al tasso di base disponibile il 1° ottobre 2022 o applicabile al momento della concessione del sostegno, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella:

	<b>Per il 1° anno</b>	<b>Per il 2° e 3° anno</b>	<b>Per il 4° e 6° anno</b>
<b>PMI</b>	25 punti base	50 punti base	100 punti base
<b>Grandi imprese</b>	50 punti base	100 punti base	200 punti base

Le condizioni e i limiti dei prestiti sono le stesse precedentemente riportate per le garanzie.

### **Sezione 2.4: Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica**

Ai sensi della Sezione 2.4, gli Stati membri hanno la possibilità di concedere aiuti di Stato per compensare parzialmente le imprese dei costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'elettricità. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette e nei limiti e alle condizioni indicati di seguito.

L'aiuto può essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

I costi ammissibili sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas e dell'energia, acquistata dall'impresa da fornitori esterni in un periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2023 ("periodo ammissibile") rispetto al prezzo medio pagato in un "periodo di riferimento" compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Il costo ammissibile è calcolato come differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa nel periodo ammissibile e il prezzo unitario pagato dall'impresa in media nel periodo di riferimento, moltiplicato per 1,5, secondo questa formula:

$$(p(t) - p(\text{ref}) * 1.5) * q$$

dove:

**t** è un determinato mese, o periodo di più mesi consecutivi, del periodo ammissibile;

**ref** è il periodo di riferimento;

**p(t)** è il prezzo medio per unità consumata dal beneficiario nel periodo ammissibile;

**p(ref)** è il prezzo medio per unità consumata dal beneficiario nel periodo di riferimento;

**q** è il quantitativo acquistato da fornitori esterni e consumato dal beneficiario in qualità di fornitore finale.

L'aiuto complessivo per impresa non supera il 50% dei costi ammissibili e non può superare i 4 milioni di euro per impresa e per Stato membro.

È possibile concedere un maggior sostegno nei seguenti casi:

- a) l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario non supera il 40 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti per impresa per Stato membro non supera in alcun momento 100 milioni di EUR;
- b) per i beneficiari classificati come "imprese a forte consumo di energia"<sup>2</sup> l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario può essere aumentato fino a un massimo del 65 % dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti per impresa non supera in alcun momento i 50

---

<sup>2</sup> Un soggetto giuridico i cui acquisti di prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'elettricità) ammontano ad almeno il 3,0% del valore di produzione o del fatturato, sulla base dei dati contenuti nelle relazioni contabili finanziarie per l'anno civile 2021. In alternativa, possono essere utilizzati i dati relativi al primo semestre del 2022, nel qual caso il beneficiario può essere classificato come "impresa a forte consumo di energia" se gli acquisti di prodotti energetici (compresi prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'elettricità) ammontano ad almeno il 6,0% del valore di produzione o del fatturato.

- milioni di euro; il beneficiario deve inoltre dimostrare che il suo EBITDA ha subito una riduzione di almeno il 40% nel periodo ammissibile rispetto al periodo di riferimento o che il suo EBITDA è negativo nel periodo ammissibile;
- c) per i beneficiari classificati come "imprese a forte consumo di energia" che operano in uno o più dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I del Quadro temporaneo, l'importo complessivo degli aiuti per beneficiario può essere aumentato fino a un massimo pari all'80% dei costi ammissibili e l'importo complessivo degli aiuti per impresa per Stato membro non può superare in alcun momento i 150 milioni di euro; il beneficiario deve inoltre dimostrare che il suo EBITDA ha subito una riduzione (esclusi gli aiuti) di almeno il 40% nel periodo ammissibile rispetto al periodo di riferimento o che il suo EBITDA (esclusi gli aiuti) è negativo nel periodo ammissibile;
  - d) per i tre casi elencati, l'EBITDA del beneficiario nel periodo ammissibile, compreso l'importo complessivo degli aiuti, non può comunque superare il 70% del suo EBITDA nel periodo di riferimento. Nei casi in cui l'EBITDA era negativo nel periodo di riferimento, l'aiuto non può comportare un aumento dell'EBITDA nel periodo ammissibile superiore a 0.

Accanto alle prime quattro Sezioni, dedicate agli aiuti di Stato per limitare gli effetti della crisi russo-ucraina, la Commissione ha inteso integrare il Quadro temporaneo con altre quattro Sezioni, ulteriormente rafforzate nell'ultima revisione, consentendo agli Stati membri di sostenere gli investimenti necessari per la transizione verso una *net zero industry*. Ciò riguarda, in particolare, i regimi per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia e i regimi per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale, che gli Stati membri possono ora istituire fino al 31 dicembre 2025.

### **Sezione 2.5: Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia**

La Commissione europea consente agli Stati membri di sostenere sia la gestione che gli investimenti per: (i) la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001/106, compresa la produzione di idrogeno rinnovabile e di combustibili derivati dall'idrogeno rinnovabile, ma esclusa la produzione di energia elettrica da idrogeno rinnovabile; (ii) lo stoccaggio di energia elettrica o termica; (iii) per lo stoccaggio di idrogeno rinnovabile, biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa che ottiene almeno il 75% del suo contenuto da un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile, biocarburanti, bioliquidi, biogas o combustibili da biomassa direttamente collegato, su base annuale.

Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2025. Ad eccezione delle tecnologie eoliche *offshore*, gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro 36 mesi dalla data di concessione.

Gli aiuti sono concessi solo nel quadro di procedure di gara competitive, ad eccezione dei progetti che non superano i 30 milioni di euro o sono piccoli progetti.

Nel caso di aiuti all'investimento, l'intensità di aiuto non supera: (i) il 100 % dei costi totali se gli aiuti sono stabiliti nel quadro di una procedura di gara competitiva; o (ii) il 45 % dei costi totali se gli aiuti sono fissati per via amministrativa dallo Stato membro sulla base di dati relativi ai costi di investimento di ciascun progetto sovvenzionato. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

Possono essere concessi aiuti solo per progetti avviati dopo il 9 marzo 2023, per quelli avviati prima possono essere ammessi solo gli investimenti necessari per accelerare o ampliare significativamente la portata dell'investimento.

### **Sezione 2.6: Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica**

Con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, attraverso l'accelerazione di processi di elettrificazione e di efficienza energetica nell'industria, la Commissione europea consente, temporaneamente, agli Stati membri di sostenere investimenti che comportano: (i) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte da attività industriali che si avvalgono attualmente dei combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima o (ii) una riduzione sostanziale del consumo energetico associato alle attività e ai processi industriali.

L'investimento deve consentire al beneficiario di: (i) ridurre di almeno il 40%, rispetto alla situazione precedente la concessione degli aiuti, le emissioni dirette di gas a effetto serra del suo impianto industriale che prima utilizzava combustibili fossili come fonte energetica o materia prima; (ii) ridurre di almeno il 20%, rispetto alla situazione precedente la concessione degli aiuti, il consumo di energia registrato negli impianti industriali in relazione alle attività sovvenzionate.

L'importo massimo degli aiuti individuali che possono essere concessi per impresa non deve superare il 10% della dotazione di bilancio totale disponibile per tale regime o 200 milioni di euro.

I costi ammissibili corrispondono alla differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, per tutta la durata dell'investimento.

L'intensità di aiuto non deve superare il 40% dei costi ammissibili, ma può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. L'intensità di aiuto può inoltre essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti in grado di ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra di almeno il 55% o il consumo energetico di almeno il 25%, rispetto alla situazione precedente l'investimento.



In alternativa, l'importo dell'aiuto è determinato mediante una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria.

I costi ammissibili possono corrispondere ai costi degli investimenti connessi al progetto, in particolare i costi delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per conseguire l'elettrificazione, per passare all'idrogeno o ai combustibili derivati dall'idrogeno o per migliorare l'efficienza energetica. In questo caso, l'intensità di aiuto non deve superare il 60% dei costi ammissibili per gli investimenti diversi dai progetti di elettrificazione. Per i progetti di elettrificazione l'intensità di aiuto non deve superare il 30% dei costi ammissibili.

Gli aiuti possono essere concessi entro il 31 dicembre 2025 e l'impianto o l'attrezzatura da finanziare con l'investimento devono essere completati e pienamente operativi entro 36 mesi dalla data di concessione degli aiuti.

Sono ammissibili solo gli investimenti iniziati al 9 marzo 2023, per quelli avviati prima di tale data possono essere concessi aiuti solo se necessari per accelerare o ampliare in modo significativo la portata dell'investimento.

### **Sezione 2.7: Aiuti per una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica**

Per contribuire all'attenuamento dei prezzi dell'energia attraverso la riduzione del consumo legato a tecnologie di produzione più costose (basate sul gas), la Commissione europea fornisce agli Stati membri la possibilità di concedere incentivi a questo scopo.

L'aiuto può essere fornito per compensare l'energia elettrica supplementare non consumata rispetto al consumo che sarebbe previsto. L'obiettivo perseguito è la riduzione del consumo di energia elettrica come indicato agli articoli 3 e 4 del Regolamento (UE) 2022/1854 o di andare oltre l'obiettivo. È necessario che la concessione degli aiuti segua una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti *ex ante*.

### **Sezione 2.8: Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette**

La Sezione 2.8 è stata inserita *ex novo* nella terza modifica del Quadro temporaneo.

La Commissione ha inteso fornire agli Stati membri la possibilità di sostenere investimenti privati per colmare la carenza di investimenti produttivi nei settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette e fornire incentivi per la loro messa in atto.

Gli aiuti sono concessi per incentivare la produzione: (i) di dispositivi utili ai fini della transizione verde, vale a dire batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio; (ii) la produzione di componenti chiave

progettati e utilizzati principalmente come input diretto per la produzione dei dispositivi citati; (iii) l'estrazione o il recupero delle materie prime critiche necessarie per la produzione dei dispositivi e dei componenti chiave citati.

Possono essere agevolati i costi relativi agli attivi materiali (terreni, fabbricati, impianti, attrezzature, macchinari) e immateriali (diritti di brevetto, licenze, *know-how* o altre forme di proprietà intellettuale) necessari per la produzione o il recupero dei beni citati.

L'intensità di aiuto è pari al 15% dei costi ammissibili e l'importo di aiuto complessivo non può superare i 150 milioni di euro per impresa per Stato membro. Per gli investimenti nelle zone 107.3.c) del TFUE l'intensità può essere aumentata al 20% dei costi e l'ammontare di aiuto può arrivare a 200 milioni di euro. Per le zone 107.3.a) del TFUE l'intensità può essere aumentata al 35% dei costi ammissibili e l'ammontare di aiuto può arrivare a 350 milioni di euro per impresa per Stato membro. È possibile prevedere una maggiorazione del 5% di intensità di aiuto se concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, prestiti o garanzie, del 20% se i beneficiari sono PMI o del 10% se sono medie imprese.

L'investimento deve essere avviato dopo la domanda di aiuto da parte del soggetto beneficiario e sono previsti degli obblighi di mantenimento dell'investimento nelle zone interessate e dei controlli specifici per evitare il rischio di delocalizzazione.

A differenza di tutte le altre Sezioni contemplate all'interno del Quadro temporaneo, questa tipologia di aiuto non può essere concessa alle imprese definite "in difficoltà", come stabilito dalla Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 relativa agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Nel caso in cui è possibile dimostrarlo, l'intensità e l'importo massimo di aiuti concedibili può essere aumentata per aiuti individuali fino al livello che si potrebbe ricevere per un investimento equivalente in un paese terzo al di fuori del SEE (cosiddetta *matching clause*).

Gli aiuti possono essere concessi entro il 31 dicembre 2025.

### 3. Regolamento generale di esenzione per categoria

Contestualmente alla terza revisione del Quadro temporaneo, la Commissione europea ha provveduto alla revisione del Regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento UE n. 651/2014, di seguito, GBER).

Nel GBER, come detto in premessa, sono definiti tutti i limiti e le condizioni affinché un aiuto di Stato possa essere concesso senza la preventiva notifica e autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il Regolamento, così come modificato, entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e si applicherà fino al 31 dicembre 2026. Tutti i regimi di aiuto esistenti avranno 6 mesi di tempo per essere adeguati alle condizioni e ai limiti definiti dal nuovo GBER.

Lo scopo della revisione del GBER è quello di garantirne il suo perfetto allineamento con le Linee guida sugli aiuti di Stato recentemente modificate (Aiuti a finalità regionale, Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, Aiuti a favore di energia, ambiente e clima, Aiuti per il finanziamento del rischio) e per adeguarlo all'evoluzione del mercato verso la transizione verde e digitale.

In linea generale, tra le modifiche apportate al GBER troviamo un aumento delle soglie di notifica, questo potrà garantire agli Stati membri maggiore autonomia per la concessione di regimi di aiuto in esenzione da notifica.

Relativamente agli aiuti per l'ambiente e l'energia, sono state introdotte nuove possibilità di sostegno (prima non contemplate all'interno del GBER), come:

- Aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas o calore;
- Aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei relativi alla fornitura di elettricità, gas o calore prodotti da gas naturale o elettricità per mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina;
- Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente compresa la decarbonizzazione;
- Aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti o veicoli a emissioni zero e per l'adeguamento dei veicoli;
- Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle edilizie”;
- Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica negli edifici;
- Aiuti per l'agevolazione dei contratti di rendimento energetico;
- Aiuti sotto forma di riduzioni di tasse ambientali o prelievi parafiscali.

Sono state, poi, riviste le condizioni di:

- Aiuti agli investimenti per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento;
- Aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e comunità di energia rinnovabile;
- Aiuti sotto forma di sgravi fiscali ai sensi della direttiva 2003/96/CE;
- Aiuti agli investimenti per la riparazione del danno ambientale, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la protezione o il ripristino della biodiversità e l'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Aiuti agli investimenti per il teleriscaldamento e/o il teleraffreddamento ad alta efficienza energetica;



- Aiuti agli investimenti per l'efficienza delle risorse e per sostenere la transizione verso un'economia circolare.

Sono stati, infine, inseriti:

- Aiuti per il finanziamento del rischio alle PMI sotto forma di incentivi fiscali per investitori privati che sono persone fisiche;
- Aiuti coinvolti nel cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa;
- Aiuti agli investimenti per infrastrutture di prova e sperimentazione;
- Aiuti per reti di *backhaul*.